

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 7), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e in conformità ai principi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , disciplina il settore artigiano, uno dei settori trainanti dell'economia regionale, e definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività artigiane, in armonia con la programmazione economica regionale.

2. La presente legge è la legge regionale organica dell'artigianato e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.